

Allegato alla deliberazione del
Consiglio Comunale
n. 25 del 19 Marzo 2008



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI VENARIA REALE

REGOLAMENTO GENERALE
PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEGLI ASILI NIDO COMUNALI
E
DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

SOMMARIO

Capo I

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Finalità del servizio	pag. 3
Art. 3 Norme di accesso	pag. 4
Art. 4 Commissione di Partecipazione	pag. 5
Art. 5 Funzionamento e compiti della Commissione	pag. 6
Art. 6 Altri istituti di Partecipazione	pag. 7
Art. 7 Conferenze di Servizio	pag. 8
Art. 8 Valutazione del Servizio e Tutela degli Utenti	pag. 8

Capo II

Art. 9 Capienza	pag. 10
Art. 10 Calendario di apertura	pag. 10
Art. 11 Orari di ingresso, permanenza e di uscita	pag. 10
Art. 12 Domande per l'accesso al Servizio, trasferimenti e rinunce	pag. 11
Art. 13 Frequenza	pag. 12
Art. 14 Criteri di ammissione e di formazione delle graduatorie	pag. 13
Art. 15 Documenti sanitari, vigilanza sanitaria e somministrazione di medicinali al nido	pag. 16

Capo I

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione del servizio "Asili Nido Comunali", nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla Legge 6 dicembre 1971 n. 1044, dalla Legge Regionale 15 gennaio 1973 n. 3, dalla Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 28-9454 del 26.05.2003, n. 20-11930 del 8.03.2004, n. 13-2738 del 2.05.2006. Il servizio degli "Asili Nido Comunali" comprende i servizi all'infanzia destinati ai bambini e alle bambine di età compresa tra i sei mesi e i tre anni, ovvero gli asili nido tradizionali, i micronidi, ed eventuali altri servizi, quali asili nido aziendali o privati accreditati. Al sistema dei servizi educativi per l'infanzia appartengono altresì i servizi integrativi (Servizi di custodia oraria, Nidi familiari, Centri per bambini e famiglie e Servizi ricreativi o ludoteche). I micronidi, se attivati, potranno dotarsi di regolamenti interni, approvati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, allo scopo di rispondere alle peculiarità e specifiche esigenze degli stessi. L'istituzione e le modalità di funzionamento di altri servizi integrativi potranno essere attivati con delibera approvata dal Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di funzionamento del servizio secondo i principi generali di imparzialità, trasparenza, di partecipazione e di tutela dei bambini e delle bambine nonché delle famiglie utenti.

Art. 2

FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. L'Asilo nido è un servizio socio - educativo di interesse pubblico, avente al centro del proprio intervento l'armonico sviluppo fisico ed intellettuale del bambino. Risponde ai bisogni socio - educativi dell'utenza, comprendendoli nella programmazione educativa, nel rispetto della "Carta dei diritti dei bambini". Opera in raccordo con le altre agenzie educative, sociali, assistenziali e sanitarie presenti sul territorio, ad integrazione del sistema complessivo dei servizi socio - educativi per l'infanzia.
2. Il servizio, in raccordo e ad integrazione delle altre agenzie educative presenti sul territorio concorre a:

- a) Garantire la continuità degli interventi educativi, affiancando la famiglia e raccordandosi con la Scuola dell'infanzia attraverso la sperimentazione di una pluralità di dinamiche relazionali significative con coetanei ed adulti, nonché l'esplorazione e la conoscenza dell'ambiente;
 - b) Dare una risposta adeguata alle esigenze evolutive di ogni bambino sia come singolo, sia come componente di un gruppo, promuovere azioni di prevenzione e di intervento precoce su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio culturale;
 - c) Svolgere sul territorio funzioni di sensibilizzazioni e formazione, partendo dalla prima infanzia e dalle problematiche ad essa connesse.
3. Il servizio degli asili nido rappresenta anche uno strumento organico di sostegno alle famiglie. Gli asili nido accolgono in via ordinaria i bambini e le bambine di età compresa tra i sei mesi e i tre anni, al fine di offrire loro un luogo di formazione, di socializzazione e di crescita delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo.
 4. Finalità degli asili nido e dei micronidi è altresì offrire alle famiglie, ai bambini e alle bambine, un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali e per sostenerli/le nell'esercizio della loro funzione educativa, anche mediante eventuali servizi integrativi.
 5. Il servizio offre alle famiglie l'opportunità di un affidamento quotidiano e continuativo dei figli a figure dotate di specifica competenza professionale, per facilitare l'accesso al lavoro, a garanzia delle pari opportunità dei sessi, in un quadro di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura e a sostegno della corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli.
 6. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, il nido è costituito in forma di servizio pubblico, aperto alle esigenze del territorio determinate dallo sviluppo di nuovi o diversi bisogni diffusi e in grado di rispondere alle trasformazioni sociali e culturali in atto. Alla collettività gli asili nido e i micronidi garantiscono un'opportunità di intervento preventivo rispetto a problemi di particolare rilevanza sociale, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi sociali, sanitari ed educativi del territorio rivolti all'infanzia.

Art. 3

NORME DI ACCESSO

1. Le norme d'accesso agli asili nido sono finalizzate all'obiettivo fondamentale di garantire alle famiglie la possibilità di fruire del servizio, compatibilmente con il numero di posti disponibili. I criteri di accesso al servizio sono diretti a prevenire e a rimuovere, ove possibile, le cause che possono provocare situazioni di emarginazione, secondo modalità che garantiscano la trasparenza, il pieno utilizzo delle strutture,

- l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specifiche esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie.
2. In ottemperanza ai principi generali di cui al comma precedente, è esclusa ogni forma di discriminazione basata su motivi personali, sociali, culturali, etnici, religiosi, economici e non possono rappresentare elemento di esclusione le minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
 3. Chiunque operi nell'ambito della gestione del servizio degli asili nido adotta atteggiamenti basati sul riconoscimento positivo di ogni forma di differenza, attraverso la valorizzazione del contributo di ciascuno, la discussione e il confronto delle esperienze e delle conoscenze. Allo stesso principio sono ispirate le misure organizzative che regolano l'attività degli asili.
 4. Nell'ambito dei principi sopra esposti, l'accesso al servizio, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è garantito a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i sei mesi e i tre anni, le cui famiglie presentino regolare domanda di iscrizione. Le modalità per la presentazione delle domande e i requisiti di accesso sono regolati dal capo II, del presente Regolamento, denominato Modalità di Funzionamento del Servizio.
 5. La fruizione del servizio comporta il pagamento di una tariffa di frequenza, il cui ammontare è stabilito annualmente nell'ambito dei criteri individuati dalla Delibera del Consiglio Comunale per i Servizi Pubblici a Domanda Individuale.
 6. Il sistema tariffario sarà soggetto a prestazioni agevolate che consistono nell'applicazione dell'Indicatore Socio-Economico (ISEE). La tipologia delle riduzioni e delle esenzioni applicabili sono stabilite annualmente dalla Delibera del Consiglio Comunale di cui al comma precedente.
 7. La veridicità delle dichiarazioni rese per usufruire delle agevolazioni tariffarie, e di quelle necessarie per l'accesso al servizio saranno assoggettate a controlli, ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Art. 4

COMMISSIONE DI PARTECIPAZIONE

1. Per la gestione del servizio degli asili nido, l'Amministrazione Comunale si avvale della partecipazione delle famiglie. A tal fine è istituita un'apposita Commissione, composta di:
 - A. Tre rappresentanti, anche esterni al Consiglio Comunale, designati dal Consiglio Comunale, di cui uno rappresentativo della minoranza consiliare.
 - B. Due rappresentanti dei genitori o familiari conviventi dei bambini e delle bambine per ogni asilo nido. Per i micronidi e gli asili con capienza inferiore a 30 bambini, il rappresentante delle famiglie è pari ad uno.

- C. Un rappresentante del personale per ogni asilo nido o micronido comunale.
 - D. Il Responsabile del coordinamento pedagogico degli asili nido e dei micronidi.
2. I commissari di cui alla lettera A. restano in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco e fino alla designazione dei successori. In caso di cessazione anticipata di uno di essi il Consiglio Comunale procede alla designazione di un nuovo commissario, che rimane in carica per il periodo residuo. I commissari di cui alle lettere B. e C. sono eletti rispettivamente, dall'assemblea dei genitori e dei familiari e da quella del personale, e restano in carica per un anno scolastico. In caso di cessazione anticipata di uno di essi, il Sindaco procede alla designazione del primo escluso tra i non eletti, o, in mancanza, la rispettiva assemblea procede all'elezione di un nuovo commissario, che rimane in carica per il periodo residuo.
 3. Alla nomina della Commissione, raccolte le designazioni e i risultati delle elezioni, provvede formalmente il Sindaco con apposito atto.
 4. Durante la prima seduta, da tenersi entro il mese di novembre di ogni anno scolastico, la Commissione di Partecipazione procede all'elezione del proprio Presidente, tra i commissari di cui al precedente comma 1 lett. B. La convocazione della prima riunione, o di qualsiasi altra in assenza di presidente, è effettuata dal responsabile del coordinamento pedagogico degli asili nido e dei micronidi.

Art. 5

FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione di Partecipazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, ovvero su richiesta scritta del presidente, o di almeno un terzo dei suoi membri o dell'assemblea dei genitori.
2. La Commissione è convocata dal presidente. Le convocazioni si eseguono per iscritto ed il relativo avviso deve pervenire ai commissari almeno tre giorni antecedenti la data fissata per la convocazione. L'avviso di convocazione, copia del quale deve essere affissa ai locali di ciascun asilo nido o micronido, in luogo accessibile al pubblico e trasmessa per conoscenza al dirigente e all'assessore competenti, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale dell'azienda che gestisce il servizio per conto del Comune, deve contenere, oltre al luogo, al giorno e all'ora della convocazione, l'ordine del giorno della seduta.
3. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il Dirigente e l'Assessore competenti, nonché il Presidente e il Direttore dell'Azienda che gestisce il servizio per conto del Comune, o loro delegato. Per la validità della seduta, in prima convocazione, è necessaria la maggioranza semplice dei componenti della Commissione.

4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione stessa, con motivata deliberazione, disponga diversamente. Di esse è redatto, a cura del Responsabile del coordinamento pedagogico apposito verbale. Il verbale delle sedute è reso pubblico mediante affissione in copia nei locali di ciascun asilo nido, in luogo accessibile al pubblico. Copia del verbale è altresì trasmessa ai commissari, al Dirigente e all'Assessore competenti, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore dell'azienda che gestisce il servizio per conto del Comune.
5. L'assenza non giustificata ad almeno tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. In caso di decadenza, si procede alla surroga del commissario decaduto secondo le norme di cui all'art. 4 comma 2.
6. La Commissione di Partecipazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
7. Sono compiti della Commissione:
 - A. Vigilare sull'applicazione del presente Regolamento e delle altre norme riguardanti la gestione ed il funzionamento degli asili nido e dei micronidi e di eventuali altri servizi all'infanzia integrativi degli asili nido.
 - B. Visionare le domande di ammissione pervenute e partecipare alla predisposizione della proposta di graduatoria, sulla base dell'istruttoria condotta dagli uffici in applicazione dei criteri di cui al capo II del presente regolamento, denominato modalità di funzionamento del servizio.
 - C. Esprimere parere sugli orari, sui periodi di chiusura, sulle tariffe di frequenza e sugli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, predisporre proposte di regolamenti interni di nidi e micronidi, ivi compresi gli orari di ingresso e di uscita, sulla base delle caratteristiche della popolazione utente, da presentare all'Amministrazione comunale.
 - D. La Commissione di Partecipazione presenta alla Giunta Comunale e alla Commissione Consiliare competente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta lo reputi necessario o ne sia richiesta, un rapporto sull'attività del servizio degli asili nido. La relazione annuale è di carattere generale, mentre le altre possono riguardare tanto aspetti gestionali quanto argomenti specifici e determinati.

Art. 6

ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono essere disposti, per l'esame delle problematiche degli asili nido e dei micronidi, incontri tra la Commissione di Partecipazione di cui all'art. 4 e l'Amministrazione Comunale. Gli incontri di cui al presente comma sono disposti dal

Dirigente competente di propria iniziativa, ovvero su richiesta scritta della Commissione di Partecipazione.

2. Al fine di realizzare la più ampia partecipazione dei genitori alla vita degli asili nido e dei micronidi, il Presidente della Commissione di Partecipazione convoca l'assemblea dei genitori, presso ogni servizio, almeno una volta l'anno entro il mese di dicembre, per l'illustrazione dei programmi e dei criteri di funzionamento della struttura, nonché per discutere gli indirizzi programmatici e di funzionamento che devono presiedere allo stesso. Assemblee dei genitori di ogni sezione verranno convocate periodicamente dagli educatori, d'intesa con il Responsabile del coordinamento pedagogico, per illustrare i progetti didattici, le attività svolte e per uno scambio di vedute sulla realtà specifica di ogni sezione, nonché per una verifica del lavoro svolto.

Art. 7

CONFERENZE DI SERVIZIO

1. Il Responsabile del coordinamento pedagogico provvede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, a convocare conferenze di servizio cui partecipa tutto il personale educatore. Per trattare specifici problemi potrà essere richiesto al personale ausiliario di prendervi parte.
2. Le conferenze di servizio, presiedute dal Responsabile del coordinamento pedagogico, prevedono a:
 - A. Curare la progettazione dell'attività educativa.
 - B. Elaborare il piano di lavoro, da presentare annualmente all'Assemblea dei genitori e alla Commissione di Partecipazione;
 - C. Proporre iniziative di sperimentazione didattico - metodologica;
 - D. Proporre argomenti per l'aggiornamento professionale e di formazione, che il Responsabile del coordinamento pedagogico valuterà in ordine alle ricadute positive sul progetto educativo.
 - E. Proporre misure organizzative finalizzate al miglior funzionamento ottimale del servizio.
 - F. Organizzare al proprio interno la realizzazione del progetto educativo.

Art. 8

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E TUTELA DEGLI UTENTI

1. Gli asili nido, i micronidi e i servizi per l'infanzia in generale sono servizi alla persona e, come tali, la loro valutazione non si limita ad una misura dell'efficacia e dell'efficienza della gestione economica del servizio, ma si estende all'adeguatezza

delle pratiche educative, rispetto agli obiettivi pedagogici enunciati. La valutazione si fonda sulla definizione e la verifica di indicatori di attività (standard qualitativi), sulle verifiche dell'attività educativa svolta e sull'utilizzo di questionari sul gradimento del servizio da parte dell'utenza.

2. La valutazione ha come finalità il miglioramento del servizio. Gli ambiti in cui si può esprimere la qualità di un servizio educativo sono:
 - A. la qualità delle relazioni e delle esperienze didattiche e progettuali;
 - B. la qualità organizzativa e gestionale.
3. Allo scopo di limitare eventuali disservizi, gli utenti hanno diritto di esprimere osservazioni e reclami. Tali strumenti rappresentano i mezzi con i quali i cittadini possono segnalare all'Amministrazione e all'azienda che gestisce il servizio per conto dell'Amministrazione comportamenti od omissioni non in linea con quanto garantito al momento dell'ammissione, o con gli standard di qualità elaborati all'interno del servizio, o comunque con i principi generali di buon funzionamento dei servizi, entro 15 giorni dal verificarsi dei fatti,
4. I reclami possono essere espressi in forma verbale o scritta, e devono riportare generalità, indirizzo e reperibilità del soggetto proponente. Essi devono essere indirizzati al Responsabile del coordinamento pedagogico, ovvero ad ogni altro soggetto responsabile del funzionamento e della gestione del servizio. Questi, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, dovranno rispondere con celerità e in ogni caso non oltre 30 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo, sulla base delle risorse e delle competenze professionali disponibili. Possono comunque essere presentati reclami in forma verbale o scritta al Presidente della Commissione di Partecipazione e al Dirigente comunale responsabile del Servizio.

Capo II

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 9

CAPIENZA

1. La capienza massima degli asili nido e dei micronidi è determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione sulla base dei valori standard stabiliti dalla Regione Piemonte e dagli organi di vigilanza che eventualmente concorrano alla loro definizione.

Art. 10

CALENDARI DI APERTURA

1. Gli asili nido sono aperti di norma tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato. Per le festività natalizia e pasquali, nonché per il mese di agosto si osservano i periodi di chiusura stabiliti dal Dirigente competente, sentito il parere della Commissione di Partecipazione.

Art. 11

ORARI DI INGRESSO, PERMANENZA E USCITA

1. L'orario di apertura dei servizi nido è stabilito annualmente, contestualmente all'approvazione del calendario scolastico, con provvedimento del Dirigente competente, sentito il parere della Commissione di Partecipazione e compatibilmente con le risorse di bilancio assegnate dall'Amministrazione Comunale.
2. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale determina i moduli di frequenza che le famiglie possono scegliere all'inizio di ogni anno scolastico. Detti moduli di frequenza saranno di norma mantenuti dalle famiglie per tutta la durata dell'anno scolastico. Richieste di variazione del modulo di frequenza, presentate in forma scritta e per valide e comprovabili motivazioni, potranno essere accolte a decorrere dal mese successivo la data di richiesta. Le tariffe corrispondenti ai diversi moduli di frequenza sono stabilite annualmente nell'ambito dei criteri individuati dalla Delibera del Consiglio Comunale per i Servizi Pubblici a Domanda Individuale. In corso d'anno, il Dirigente competente, sentita la Commissione di Partecipazione, può disporre, con apposito provvedimento, articolazioni di orario diverse da quelle già adottate, allorché queste non abbiano rilievo sotto il profilo tariffario.

3. L'orario di frequenza dei bambini e delle bambine è stabilito dal modulo di frequenza prescelto. La permanenza al nido dei bambini e delle bambine deve essere commisurata alle effettive necessità delle famiglie, pertanto ai nuclei familiari in cui uno o entrambi i genitori risultino non occupati, non è consentito utilizzare i servizi di pre - nido e post - nido, fatta salva la possibilità di valutazione di casi specifici da parte del Responsabile del coordinamento pedagogico. Qualora le famiglie scelgano un modulo di orario ridotto (part time) non è consentito utilizzare i servizi di pre - nido e post - nido, se l'utilizzo dei suddetti moduli comporta una fruizione del servizio superiore alle 5 ore giornaliere.
4. Gli orari scelti dalle famiglie, in base al modulo di frequenza, dovranno essere rispettati. Nel caso che i genitori siano impossibilitati al ritiro del bambino dovranno espressamente indicare per iscritto altra persona *maggiorenne* incaricata.

Art. 12

DOMANDE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO, TRASFERIMENTI E RINUNCE

1. Per accedere al Servizio il genitore (o il tutore o l'affidatario), deve presentare domanda, da redigersi su appositi modelli predisposti dagli uffici competenti.
2. Le iscrizioni sono accolte durante tutto l'anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, sono accolte le domande che concorrono alla formazione della graduatoria per l'anno scolastico successivo. Le domande pervenute dal mese di maggio alla fine di novembre di ogni anno concorreranno all'aggiornamento della graduatoria, per coprire i posti resisi eventualmente disponibili in corso d'anno scolastico. Gli inserimenti dei bambini e delle bambine ammesse a seguito dell'aggiornamento della graduatoria, si effettueranno dopo la chiusura per festività natalizie. Nel caso che fosse esaurita la graduatoria approvata, verranno ammessi i bambini e le bambine per i quali è stata presentata domanda di accesso al servizio, secondo una graduatoria provvisoria che sarà portata a conoscenza della Commissione di Partecipazione nella prima riunione utile.
3. Entro il mese di maggio di ciascun anno per l'anno scolastico successivo, e sulla base dei criteri di ammissione stabiliti nel presente regolamento, la Commissione di Partecipazione partecipa alla predisposizione della graduatoria di ammissione e ne verifica la regolarità. Tale procedura sarà adottata anche per l'aggiornamento della graduatoria entro il mese di dicembre. La graduatoria è resa pubblica mediante affissione nei locali degli asili nido in luogo accessibile al pubblico. La graduatoria è pubblicata in forma provvisoria per 15 giorni di calendario, prima dell'approvazione definitiva, durante i quali sarà cura delle famiglie verificare presso gli uffici competenti la regolarità del punteggio assegnato. Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva non sono accolte contestazioni.
4. Fino al completamento del ciclo i bambini e le bambine sono iscritti d'ufficio per l'anno successivo. Salvo che venga presentata, da parte delle famiglie ed entro il

termine previsto per le iscrizioni, rinuncia scritta al posto, i bambini e le bambine frequenteranno fino alla conclusione dell'anno scolastico, anche qualora abbiano compiuto i tre anni. Tale limite di età potrà non essere considerato per i bambini diversamente abili, certificati dal competente Servizio Sanitario. Non saranno accolte rinunce al posto oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno.

5. L'effettivo inserimento nelle rispettive sezioni è disposto dal Responsabile del coordinamento pedagogico, tenendo come riferimento l'età dei bambini. Il criterio dell'età potrà essere soggetto, da parte dei responsabili del servizio, a valutazioni relative all'organizzazione degli asili e/o attinenti il progetto pedagogico, e in ogni caso atte a garantire il pieno utilizzo dei posti disponibili. L'età minima e massima di inserimento dei bambini nelle diverse sezioni potrà pertanto variare ad ogni successiva graduatoria, purché ne sia data notorietà e motivazione nel provvedimento di approvazione della graduatoria stessa ed il criterio sia mantenuto per tutta la validità della graduatoria.
6. Le rinunce al posto dovranno essere presentate, in forma scritta, entro la prima metà del mese per il mese successivo. La tariffa di frequenza è dovuta per l'intero mese in cui si è presentata la rinuncia, anche in caso di mancato utilizzo del posto. Le rinunce non pervenute in forma scritta alle segreterie degli asili nido danno luogo al pagamento della tariffa di frequenza fino alla decadenza dal posto. In caso di rinuncia e contestuale reinscrizione in graduatoria, la domanda si considererà presentata nella data riportata sul modulo di rinuncia.
7. Le richieste di trasferimento dei bambini e delle bambine già inseriti da un asilo nido all'altro dovranno essere presentate in forma scritta entro il termine previsto per la presentazione delle domande atte a formare la nuova graduatoria (30 aprile di ogni anno), ovvero all'aggiornamento della stessa (30 novembre di ogni anno). Nell'assegnazione dei posti disponibili le richieste di trasferimento pervenute in tempo utile hanno la precedenza rispetto alle domande in graduatoria.

Art. 13

FREQUENZA

1. La frequenza dei bambini e delle bambine al nido e il pagamento della tariffa decorrono dalla data fissata per l'inserimento. Entro 5 giorni dall'accettazione del posto, in forma scritta su apposito modulo, le famiglie verseranno una quota del 50% della tariffa di frequenza, che verrà computata come anticipo sulla tariffa del primo mese di frequenza. Tale somma non verrà rimborsata per rinunce al posto non presentate in forma scritta, entro 15 giorni di calendario antecedenti la data fissata per l'inserimento del bambino. Il mancato versamento della quota di cui al punto precedente sarà inteso come tacita rinuncia al posto.

2. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato entro il 10° giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce. In caso di mancato pagamento il minore non sarà più accolto al Nido dal mese successivo alla notifica del mancato pagamento e decade dal diritto al posto, salvo recupero delle quote dovute.
3. La frequenza del bambino al nido deve avere carattere di continuità. La famiglia ha l'obbligo di comunicare tempestivamente l'assenza dei bambini e della bambine. Assenze non comunicate in forma scritta, dopo 20 giorni consecutivi di calendario, comportano la perdita del posto. A coloro che usufruiscono di diete, non si garantisce il pasto se non ne viene comunicato il rientro entro le ore 9.00 del giorno precedente.
4. I servizi di pre e post nido, nonché le aperture del servizio nei giorni feriali dei periodi di Natale e Pasqua o nel periodo estivo, ivi compreso il mese di agosto se richiesto, saranno attivati a seguito di valutazione da parte del Dirigente competente, compatibilmente con le risorse di bilancio assegnate dall'Amministrazione Comunale e comunque in presenza di un congruo numero di richieste. Tali servizi possono essere attivati anche presso una sola delle strutture presenti nell'ambito del territorio comunale, se ritenuto conveniente dall'Amministrazione Comunale, per ragioni di ottimizzazione delle risorse.

Art. 14

CRITERI DI AMMISSIONE

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'asilo nido genitori residenti, dei bambini e delle bambine residenti nel Comune, ovvero, dei bambini e delle bambine non residenti, ma in affidamento per decisione del tribunale competente, a famiglie residenti ovvero inseriti in comunità operanti nell'ambito del territorio comunale.
2. Possono inoltre presentare domanda:
 - A. le famiglie non residenti con almeno un genitore occupato nel Comune
 - B. le famiglie non residenti
3. I bambini e le bambine di cui al comma 2, possono essere ammessi soltanto in caso di eccedenza di posti, cioè ad esaurimento della graduatoria degli aventi diritto secondo quanto stabilito dal comma 1, secondo l'ordine di priorità con cui sono elencati. L'ammissione dei bambini e delle bambine di cui al comma 2 comporta altresì il pagamento della tariffa massima. L'eventuale convenzione con i Comuni di residenza deve stabilire il contributo dovuto, da determinarsi sulla base dei dati effettivi del servizio. Nel caso di inserimento di bambini diversamente abili non residenti, a carico del Comune di residenza vi sarà inoltre la spesa per il trasporto e per un'eventuale educatrice di sostegno.
4. I bambini e le bambine per cui è stata presentata domanda sono ammessi in graduatoria, nell'ambito di ciascuna categoria, secondo criteri di priorità elencati al successivo comma 5, ferma restando la priorità assoluta per i bambini e le bambine

diversamente abili, il cui stato di minorazione fisica o psichica sia debitamente certificato dai competenti servizi sanitari. Per quelli che presentano particolari situazioni di ordine sanitario, psicologico o sociale certificate dal servizio sociale di zona, si applica una priorità da valutare con i responsabili dei servizi competenti, nell'ambito del numero di segnalazioni ricevute, e di norma tale da non superare il limite del 5% del totale dei bambini ammessi. Per i bambini e le bambine ammessi al nido in seguito a situazioni di disabilità o di disagio sociale, dovrà essere definito un Piano Educativo Individualizzato, da redigersi con la collaborazione dei servizi competenti. La presenza di ogni bambino o della bambina diversamente abile ridurrà ai sensi della legge 104/92 il rapporto numerico educatore/bambino in misura adeguata alla gravità del caso, sulla base delle indicazioni del servizio di Neuropsichiatria. La riduzione del rapporto numerico potrà essere conseguita anche mediante l'inserimento di educatori di sostegno.

5. In tutti gli altri casi, i criteri di priorità sono i seguenti:

- a) **nucleo familiare monogenitoriale;** attraverso idonea certificazione o documentazione il richiedente deve dimostrare di non poter avere assolutamente alcuna collaborazione da parte dell'altro genitore nella cura del minore. Si individua esemplificativamente quale documentazione ammissibile il certificato di morte dell'altro genitore, il riconoscimento del minore da parte di un solo genitore, gli atti giudiziari di separazione legale o divorzio, l'attestazione di stato di detenzione dell'altro genitore.

Nucleo familiare in cui un genitore ha un'invalidità pari almeno al 70%

punti 120

- b) **carico familiare:** presenza nel nucleo familiare di componenti diversi dai genitori con gravi problemi sanitari certificati dai servizi sanitari competenti (gravi patologie invalidanti o che richiedano terapie prolungate e cure assidue e continuative da parte degli altri componenti del nucleo familiare)

punti 25

per ogni figlio di età inferiore agli anni 3, escluso quello per cui si chiede l'iscrizione al servizio

punti 7

per ogni figlio di età inferiore agli anni 6, escluso quello per cui si chiede l'iscrizione al servizio

punti 5

per ogni figlio minorenni di età superiore agli anni 6, escluso quello per cui si chiede l'iscrizione al servizio

punti 3

- c) **Condizione lavorativa delle famiglie; nucleo familiare, in cui :**
- entrambi i genitori lavorano a tempo pieno punti 80
 - uno dei genitori lavora a tempo pieno e uno solo dei genitori lavora a tempo parziale (per tempo parziale intenesi un orario di lavoro inferiore o uguale al 75% dell'orario pieno applicato per il profilo professionale ed il contratto di riferimento) punti 70
 - entrambi i genitori lavorano a tempo parziale punti 60
 - per ogni genitore ch  non lavora, purch  iscritto nelle liste di disponibilit  del Centro per l'Impiego punti 25
 - e inoltre, per ogni genitore, convivente con il bambino o la bambina, soggetto a disagio dovuto a turni di lavoro, reperibilit  sulle 24 ore, trasferte non inferiori a 40 giorni l'anno, sede di lavoro distante non meno di 60 chilometri dal luogo di domicilio abituale o altra situazione di disagio documentabile punti 10

6. A parit  di punteggio la precedenza   stabilita in base alla data di presentazione della domanda e, in subordine all'et  del bambino, dando la priorit  al bambino di et  maggiore.
7. La graduatoria cos  compilata viene approvata dal dirigente del servizio.
8. All'atto della presentazione della domanda di ammissione le famiglie potranno esprimere preferenza per uno degli asili nido funzionanti. L'assegnazione dei posti terr  conto della preferenza espressa fino alla saturazione dei posti disponibili nel nido prescelto. Quindi si proceder  d'ufficio all'assegnazione dei posti, indipendentemente dalla preferenza espressa, seguendo l'ordine di graduatoria. Le famiglie alle quali   stato assegnato il posto in un nido diverso da quello per cui   stata espressa preferenza, fatta salva la possibilit  di rinuncia, potranno optare tra:
 - A. L'accettazione del posto assegnato;
 - B. L'accettazione del posto assegnato e la contestuale richiesta di inserimento nel nido prescelto, qualora si rendessero disponibili dei posti a seguito di rinunce o dimissioni, purch  il posto sia disponibile prima dell'avvio dell'anno scolastico di riferimento, ovvero prima della data fissata per i nuovi inserimenti, in caso di aggiornamento della graduatoria in corso d'anno;
 - C. La rinuncia al posto in attesa di inserimento nel nido prescelto purch  il posto sia disponibile prima dell'avvio dell'anno scolastico di riferimento, ovvero prima della data fissata per i nuovi inserimenti, in caso di aggiornamento della graduatoria in corso d'anno;

Le domande di cui al punto B, in ordine di graduatoria, hanno la precedenza rispetto alle domande di cui al punto C. Queste ultime, in ordine di graduatoria, hanno la precedenza rispetto alle successive domande inserite in graduatoria.

Art. 15

**DOCUMENTI SANITARI, VIGILANZA SANITARIA
SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI AL NIDO**

1. Prima dell'inizio della frequenza le famiglie devono produrre un certificato del pediatra o del medico di libera scelta, in cui si dichiara lo stato di buona salute del bambino o della bambina e, se esiste il consenso della famiglia, l'eventuale presenza di malattie croniche ed ogni altra notizia utile alla garanzia della salute del bambino o della bambina. Per i bambini e le bambine che necessitano di restrizioni alimentari e diete speciali deve essere presentato un certificato medico che ne attesti l'esigenza.
2. La vigilanza sanitaria prevista dalla normativa consiste nella sorveglianza sull'igiene e la sicurezza delle strutture.
3. Non è consentita la somministrazione di medicinali ai bambini e alle bambine frequentanti il nido, ad eccezione dei farmaci salvavita, per la cui somministrazione deve essere fornita dalle famiglie:
 - A. la dichiarazione liberatoria nei confronti del personale operante nel servizio;
 - B. la prescrizione medica contenente posologia e modalità di somministrazione, e attestante l'indispensabilità della somministrazione del farmaco durante le ore di permanenza del bambino o della bambina al nido.
 - C. il farmaco in confezione integra, non scaduta e provvista di bugiardino. (L'aggiornamento e la sostituzione dei medicinali salvavita scaduti è a carico delle famiglie).
4. Le famiglie hanno l'obbligo di essere reperibili e di ritirare dal nido il bambino o la bambina che presenti segni di malattia (temperatura esterna a partire da 38°, vomito profuso, diarrea, eruzione cutanea diffusa, occhi che presentano arrossamento e secrezioni giallastre). Qualora i genitori non siano rintracciabili, il personale del nido, in considerazione della gravità del caso, provvederà ad accompagnare il bambino o la bambina al Pronto Soccorso con ambulanza, ed attenderà l'arrivo dei familiari. Tale prassi sarà adottata anche in caso di emergenza sanitaria di altra natura.